

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

15995

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 28/06/2016 Prot.: 0015995 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c. Al Signor Presidente
della Giunta regionale.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 155
Disegno di legge relativo a "ISTITUZIONE DEL NUOVO
COMUNE DENOMINATO "VAL LIONA" MEDIANTE FUSIONE
DEI COMUNI DI GRANCONA E SAN GERMANO DEI BERICI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi,
aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di
esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi
dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di
altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai
sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

GV/sd
pdf\pdi 155

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

San Marco 2322 +39 041 2701416 tel
Palazzo Ferro Fini +39 041 2701271 fax
30124 Venezia uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 155

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 9/DDL del 27 maggio 2016)

**ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "VAL LIONA"
MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANCONA E SAN GERMANO
DEI BERICI DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 giugno 2016.

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "VAL LIONA" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANCONA E SAN GERMANO DEI BERICI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Relazione:

Ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'Unione di Comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, l'Unione dei Comuni "Colli Berici - Val Liona" della Provincia di Vicenza, con lettera prot. n. 295 del 26 aprile 2016, ha chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, trasmettendo le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Grancona n.3 in data 31.03.2016 pubblicata all'albo pretorio dal 6 al 21 aprile 2016;*
- Deliberazione del Consiglio Comunale di San Germano dei Berici n. 2 in data 31.03.2016 pubblicata all'albo pretorio dal 6 al 21 aprile 2016.*

Le suddette deliberazioni dei Consigli Comunali sono esecutive ai sensi di Legge e pubblicate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25; avverso le stesse non sono state prodotte osservazioni o opposizioni. I Consigli Comunali di Grancona e San Germano dei Berici, valutate le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche, hanno deciso di avviare tutte le procedure burocratiche ed amministrative per ottenere la fusione in un unico ente dei due Comuni.

Al fine di rafforzare tale decisione, i due Consigli Comunali hanno adottato un documento di condivisione, chiedendo nel contempo alla Regione del Veneto di dare avvio all'iter previsto dalla L.R. 24.12.1992, n. 25, sentito il parere delle popolazioni tramite referendum, per poter pervenire alla fusione.

In merito i Consigli comunali hanno concordato quanto segue:

- 1) il nuovo Comune si chiamerà VAL LIONA;*

2) *la sede legale comunale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune e sino a quando lo Statuto non sarà vigente, sarà in quella attuale del Comune di Grancona; potrà essere creata una sede amministrativa anche nel Comune di San Germano dei Berici;*

3) *negli ambiti territoriali, già sedi di Comuni, potranno essere istituiti, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 25/1992, dei MUNICIPI, allo scopo di valorizzare le specificità territoriali e assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle comunità d'origine. Ciascun Municipio potrà avere un consiglio municipale ed un presidente di Municipio; le modalità elettive e le competenze degli organi municipali saranno disciplinate nello Statuto e nel Regolamento del Comune neo-istituito;*

4) *si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno di due Comuni;*

5) *si riportano di seguito alcuni dati statistici al 31.12.2014 dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici che saranno alla base del nuovo comune di VAL LIONA:*

ENTE	SUPERFICIE	POPOLAZIONE RESIDENTE	DENSITÀ	CONFINI
GRANCONA	12,28	1.876	152,8	Brendola, San Germano dei Berici, Sarego, Villaga e Zovencedo
SAN GERMANO DEI BERICI	15,48	1.187	76,7	Alonte, Grancona, Lonigo, Orgiano, Sossano e Villaga
NUOVO COMUNE VAL LIONA	27,76	3.063	114,75	Brendola, Sarego, Lonigo, Villaga, Zovencedo, Alonte, Orgiano e Sossano

A supporto della richiesta di fusione i Consigli Comunali di Grancona e San Germano dei Berici hanno allegato alle proprie deliberazioni una relazione dalla quale si evincono le seguenti ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche a fondamento della richiesta di fusione proposta.

LE RAGIONI DELLA FUSIONE.

Già prima della fine degli anni novanta si era manifestata fra gli amministratori di quella parte del territorio della Provincia di Vicenza denominata Val Liona, a sua volta ripartita fra i Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, una prima espressione di sensibilità rispetto ad un problema di crescente dimensione, rappresentato dalla sproporzione evidenziatasi fra le funzioni da assolvere e la dotazione di risorse sia umane che finanziarie.

Da queste considerazioni nasceva la volontà di addivenire, nell'anno 2000, all'Unione Colli Berici Val Liona, al fine di realizzare una più organica e razionale gestione delle risorse umane e finanziarie.

Le amministrazioni di Grancona, San Germano dei Berici e Zovencedo, quindi, costituiscono in data 30 settembre 2000, l'Unione Colli Berici Val Liona, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, con la lungimiranza e la consapevolezza, espressa in tempi non sospetti, di chi sapeva bene che la strada per gestire al meglio le funzioni degli enti locali di minori dimensioni fosse quella dell'associazionismo (il Comune di Zovencedo è uscito poi dall'Unione Colli Berici a far data dal 1° gennaio 2006).

Ad oltre quindici anni da quella data si può affermare che il processo di organizzazione dei servizi tramite l'unione è stato molto complesso, con tante difficoltà, sia dal punto di vista amministrativo, sia di quello della gestione del personale dipendente, ma si può anche dire che, oggi, sia la struttura che la popolazione sono pronte al passo ulteriore della fusione, con la certezza di creare maggiore efficienza e miglioramento nell'erogazione dei servizi al cittadino.

E tanto basterebbe per comprendere le ragioni della fusione; ma ad ulteriore prova della validità del progetto di fusione si può ricordare che nella storia stessa della Val Liona si sono verificati già momenti di confluenza tra la popolazione che hanno portato alla nascita della Pro Loco della Val Liona, del Coro Val Liona, della Protezione Civile Val Liona, dell'Unità Pastorale Val Liona, del Gruppo Anziani della Val Liona e del Gruppo Amici della Val Liona.

È tuttavia evidente che, per giungere alla fusione senza ostacoli, sono assolutamente indispensabili due tipi di supporto: quello del consenso popolare e quello della condivisione delle risorse umane che prestano servizio negli enti interessati dalla scelta.

Per quanto concerne il consenso popolare, esso deve poggiare anzitutto su una capillare e continuativa opera di informazione, tesa a far comprendere sia i sacrifici da affrontare per la compiuta realizzazione del nuovo soggetto sia, però, anche i numerosi vantaggi che dalla sua realizzazione provengono. Da parte degli amministratori deve pertanto essere fatta metabolizzare, con il più insistito ricorso alla comunicazione informativa, la ragione della fusione, che si riassume nella certezza che, per i comuni minori, l'alternativa ad una gestione associata dei servizi così come ad una impostazione sovracomunale delle strategie di governo e di sviluppo della realtà locale è soltanto quella di far morire le comunità stesse.

Da questo punto di vista va segnalato che, a fine 2015, le amministrazioni hanno sottoposto alla cittadinanza un questionario "rivolto a tutti i cittadini dell'Unione per capire come viene vissuta l'Unione Colli Berici Val Liona e sondare come viene percepita la proposta di eventuale fusione tra i Comuni di Grancona e San Germano dei Berici dopo quindici anni di esperienza Unionale" ottenendo un risultato favorevole alla fusione dei due comuni.

Da ultimo, si fa cenno alle seguenti risorse finanziarie che derivano dalla fusione dei due comuni:

- al fine di incentivare il processo di fusione sono riconosciuti appositi contributi statali straordinari per dieci anni successivi alla fusione, commisurati al 40% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 (art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., art. 20, comma 1 del D.L. n. 06/07/2012, n. 95 e Legge di stabilità 2016);*
- la Legge Regionale Veneto n. 18/2012 prevede l'assegnazione di contributi straordinari per un periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione*

strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni (art. 10, comma 1bis);

- la legge regionale veneto n. 18/20012 prevede che nel riparto delle risorse disponibili per incentivare l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, sia data preferenza per le fusioni rispetto ad altre forme associative;

- i comuni istituiti a seguito della fusione sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 31, comma 32, della Legge n. 183/2011 e s.m.i.).

Ancora una volta va sottolineato che l'ottenimento dei sostegni finanziari derivanti dall'impegno dello Stato e della Regione ha una sola, ineludibile destinazione quella di un impiego in investimenti, dai quali tutta la comunità possa ottenere un ritorno., attraverso un progetto di incremento della qualità e della qualità dei servizi.

Qualsiasi utilizzo delle risorse così ottenute in spese correnti avrebbe il sapore di una deviazione dagli obiettivi con cui si è realizzata la scelta della fusione.

CENNI STORICI.

Gancona: Incerta l'origine del nome. Probabilmente da "cancer" – granchio, da cui derivò "Cancriona", cioè zona del granchio d'acqua dolce predone dei corsi d'acqua e della valle alluvionale del Liona. Altre teorie richiamano l'idioma longobardo "Kranken House" – casa o luogo salubre; ed ancora "Granza" a significare terreno coltivato o infine "Grange" indicante i monaci benedettini e cistercensi che bonificarono la vallata.

Fece parte della Corte di Barbarano e fu possesso dei Vescovi di Vicenza: come tale è citata nell'anno 1000 in un privilegio di Ottone III e, nel 1210 in uno di Ottone IV.

Sul "castellaro", il colle su cui un tempo era costruito un imponente castello, s'innalza da più di un secolo la chiesa neoclassica di Grancona; della cinta muraria sono rimaste però soltanto le fondazioni e qualche breccia. Il castello ebbe in passato grande importanza: fu eretto nel decimo secolo per contenere una chiesetta e soprattutto per difendere la popolazione dalle invasioni degli Unni e degli Ungari.

Durante le lotte medioevali tra guelfi e ghibellini, nel 1209, vi trovarono rifugio i vicentini guelfi, che preparavano il contrattacco a Ezzelino II; questi però assediò la cinta fortificata e, dopo averla espugnata, la distrusse.

Il castello subì gravi danni nel 1227, ad opera di Alberico da Romano, durante le lotte con il vescovo di Vicenza.

Durante il medioevo, dunque, non solo fu luogo di rifugio dalle invasioni e dalle guerre civili, ma fu anche oasi di pace e di riposo in tempi di tranquillità.

I vescovi di Vicenza vi soggiornarono più volte e dal castello emanarono alcuni decreti, come ad esempio, nel 1266, tre atti di investitura, firmati con la dicitura "in castrum Granconae".

Il castello fu poi definitivamente distrutto dai Veneziani alla fine della guerra contro la lega di Cambrai, nel 1500.

Nel 1530 fu costruita la chiesa parrocchiale, che prima sorgeva all'interno del castello, presente sul colle forse sin dal IV secolo d. C.

Per la ricostruzione furono usate le rovine del castello, di cui permane ancora oggi l'impronta in alcune parti dell'edificio.

In seguito subì numerosi restauri, fino al 1872, quando con la progettazione della nuova chiesa il colle fu appianato.

Fu teatro di episodi sanguinosi durante la guerra di liberazione (1943-45).

La chiesa attuale, di forme neoclassiche, è affiancata da un campanile in pietra, con cella campanaria sorretta da una loggia merlata.

San Germano dei Berici: Le notizie storiche che riguardano San Germano dei Berici non sono molte e si riferiscono esclusivamente al XII secolo. Il paese, che è intitolato a San Germano Vescovo di Capua, si trova nella Val Lione, nel cuore dei Colli Berici. Il titolo sembra indicare una precoce presenza benedettina dato che la Parrocchiale è citata fin dal 1265 ed è essa che indubbiamente impose il nome alla località. San Germano fu donato al vescovo dall'imperatore Ottone III.

Nel 1266 il vescovo Bartolomeo da Breganze ricevette da un certo Manfredino figlio di Trintinacio da Orgiano la rinuncia ai propri diritti su parecchi beni nell'area di Orgiano e Sossano: tra questi anche un castello, il castrum ville ferri, presso l'odierna frazione di Villa del Ferro.

Anche a Campolongo sorgeva un castello dei vescovi di Vicenza. A seguito le sommosse popolari appoggiate dal clero portarono il governo municipale.

Verso la metà del Trecento, durante la denominazione scaligera, il territorio di San Germano fu sottoposto, sotto l'aspetto amministrativo, al Vicariato civile di Orgiano e tale rimase sino alla fine del XVIII secolo.

Nel 1400 si registra la penetrazione sul territorio delle grandi famiglie veneziane, come i Dolfin, i Venier e i Priuli a Campolongo di Riviera e a Villa del Ferro, dei Soranzo, dei Pisani e dei Gritti a Sossano e Orgiano, e, tardivamente, dei Giovanelli, sempre a Sossano, che hanno contribuito ad un intenso, ma più ordinato sfruttamento agrario della zona ed attratti probabilmente dal prezioso e ricercato "pecosso" (prosciutto della zona) realizzato fin dai tempi antichi nella zona, ricercatissimo dai nobili veneziani, che amavano servirlo su piatti della "bianca terra di Vicenza", il cd caolino, accompagnati per lo più da quello che era considerato il più pregiato dei vini della Riviera vicentina, la bianca Malvasia, detta la Perseghina.

Nel XVIII secolo il territorio di San Germano fu particolarmente soggetto al fenomeno del brigantaggio con numerosi assassini, tanto da divenire presidio dell'esercito austriaco per il mantenimento dell'ordine in tutta la zona della Val Lione per tutto il '700.

La denominazione del comune fino al 1867 era San Germano.

Nella zona paludosa della Val Lione e nella frazione di Villa del Ferro sono stati ritrovati resti di insediamenti palafitticoli oltre a materiale archeologico di epoca romana.

Sono presenti inoltre numerosi "Casotti" di pietra, una sorta di antichi ripari, simili ai "nuraghi" sardi. La parrocchiale di S. Andrea fu per lungo tempo patronato di nobili famiglie veneziane che videro in queste terre la possibilità di investire in beni fondiari gli introiti capitali spesso accumulati con il commercio marittimo.

L'ANALISI DEL TERRITORIO.

Grancona e San Germano dei Berici sono due enti contigui tra loro e situati all'interno della Val Liona, valle che prende il nome dal torrente Liona, un piccolo corso d'acqua che scende direttamente dai Colli Berici e del quale due rami si riuniscono in uno in località "Le Acque" a Grancona e la cui forza, un tempo, alimentava le ruote e le macine dei numerosi mulini presenti nel territorio di entrambi i comuni.

La Val Liona si estende verso sud e alle pendici dei monti si trovano raggruppate le prime borgate, alcune di antichissima origine e bellezza che meritano certamente una visita (su tutti l'antico borgo di Campolongo originariamente scelto dai benedettini come locus amoenus di preghiera, di beata solitudine e di sola beatitudine).

Lo scolo Liona scorre lungo tutto il territorio, mentre la valle si allarga divenendo una distesa fertile di campi coltivati ed irrigati, anticamente bonificati dai monaci e, nei punti più a sud dove la valle termina fondendosi nella grande distesa della pianura padana, due rilievi sembrano marcarne l'ingresso e l'uscita: il monte della Croce e il monte delle Piume.

A causa della medesima conformazione morfologica ed orografica, da sempre i due comuni hanno avuto uno sviluppo parallelo ed un identico sistema sociale ed economico.

CONCLUSIONI.

Il percorso di fusione tra i Comuni di Grancona e San Germano dei Berici risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali tramite l'Unione dei Comuni "Colli Berici-Val Liona".

I Comuni di Grancona e San Germano dei Berici hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo, finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due Enti.

La fusione tra i due Comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due Comuni vicentini hanno chiesto di fondersi in un nuovo Comune e di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "Val Liona" mediante la fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, della Provincia di Vicenza.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che sarà indetto ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973 n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni

originari nonché un corretto e graduale avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L'articolo 4 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 5, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "VAL LIONA" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANCONA E SAN GERMANO DEI BERICI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Art. 1 - Istituzione.

1. È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato "Val Liona" mediante fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici.

2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Grancona.

3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

	Comune di Grancona	Comune di San Germano dei Berici	totale
Elettori aventi diritto al voto	n.	n.	n.
Votanti	n.	n.	n.
Voti validamente espressi	n.	n.	n.
Voti favorevoli	n.	n.	n.
Voti contrari	n.	n.	n.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Val Liona" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Istituzione.....	9
Art. 2 - Risultati della consultazione.	9
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.	9
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	9
Art. 5 - Entrata in vigore.....	10

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 3

Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992)
NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1)

Art. 17 - (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.

(1) L'art. 68 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 prevede che nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 sia istituito presso la Segreteria generale della programmazione un gruppo tecnico interdisciplinare di supporto e di aiuto ai comuni per le proposte di variazione, fusione e unione comunali.

Nota all'articolo 5

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
STATUTO DEL VENETO

Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.